



Comune di Cavalese - Provincia di Trento



PEFC/18-21-
02/51

Il Sindaco

Via S. Sebastiano, 7 - 38033 Cavalese
Tel. 0462/237521 Fax 0462/237550
e-mail: urp@comunecavalese.it

N. 3599 di prot.

Cavalese, li 15.03.2019

OGGETTO: Risposta ad interrogazione

Egr. Sig.
Avv. Beppe Pontrelli
Consigliere comunale

Di seguito si risponde alla sua interrogazione del 18 febbraio u.s.

Ad una attenta lettura balza immediatamente agli occhi come essa ricopi puntualmente in diversi punti ed in altri ne ricalchi il senso, le argomentazioni contenute nell'interrogazione a risposta scritta n. 84, del 23 novembre 2018, rivolta al Presidente del Consiglio Provinciale dai Consiglieri Provinciali Alex Marini e Filippo Degaspero del M5S.

Fatta questa doverosa premessa e constatata la poca originalità dell'interrogazione, rimarco che il collegamento della Via Marco con Via Lagorai non è affatto bizzarro, stravagante o temerario, ma al contrario, è stato proposto, dopo accurata analisi dei flussi veicolari, da uno studio condotto dall'ing. Helmut Moroder, certamente una delle massime autorità in campo viabilistico e successivamente condiviso con gli organi del competente Servizio provinciale. Il nuovo tracciato non è nemmeno finalizzato ad una chiusura definitiva di Via Bronzetti, bensì a contribuire ad una riorganizzazione della viabilità interna, con lo scopo di decongestionare il centro paese dal traffico che sale dalla strada di fondovalle e, contestualmente, garantire un collegamento diretto tra la S.S. 48, ad Est di Cavalese, con la Via Marco, portando verso il fondovalle il traffico proveniente da Tesero, Panchià e Ziano, evitando il transito all'interno del paese. L'intervento è complementare ad altri interventi previsti sul territorio comunale, quali sono il parcheggio di attestamento di superficie in zona "Pra del Tini" e la riqualificazione di Viale Mendini.

Come le è sicuramente noto, il collaudo statico di opere strutturali è competenza esclusiva di ingegneri ed architetti iscritti all'albo da almeno dieci anni, che non siano intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, come previsto dall'art. 7 della legge n. 1086/1971, espressamente citata nella deliberazione n. 142 del 13.11.2018 da lei richiamata. Il presupposto dell'avvenuto affidamento dell'incarico ad ingegnere in possesso dei requisiti prescritti, da parte della Giunta, sul piano normativo, si trova proprio in tale disposizione di legge, tenuto conto che l'organico comunale è sprovvisto assolutamente di una tale figura. L'affermazione, effettivamente contenuta nella delibera, che "...appare opportuno avvalersi di professionalità ingegneristica in rapporto alle problematiche di sicurezza che l'esecuzione comporta", stava a significare che tra architetto o ingegnere sembrava preferibile questa seconda figura e non ha cambiato certo la sostanza, ovvero che quell'incarico non poteva che essere

affidato a tecnico laureato in possesso dei predetti requisiti. Scelta perciò obbligata, a prescindere dalla complessità dell'opera.

Diverse considerazioni debbono invece essere svolte a proposito dell'incarico affidato ad un ingegnere per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza in esecuzione per i lavori stessi. In questo caso si è dovuto esternalizzare il servizio in quanto, così come rilevato nella delibera della Giunta n. 119, del 2 ottobre 2018, il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, appunto, non "possiede tutti i requisiti prescritti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008...". Tale è, tra l'altro, nel caso del geometra, l'essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica di apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni o da ISPELS, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, ordini o collegi professionali, università....e relativi aggiornamenti obbligatori di cui all'allegato XIV, che non possiedono i dipendenti comunali dell'Ufficio Tecnico. In questo caso, l'aver incaricato un ingegnere, anziché un tecnico diplomato, in possesso dei requisiti prescritti, è stato dovuto semplicemente a ragioni di opportunità, non certo ad impedimenti di legge. Si è semplicemente optato per un tecnico laureato "...in rapporto alle problematiche di sicurezza che l'esecuzione dell'opera comporta", così come indicato in delibera e da Lei evidenziato. In realtà si sarebbe potuto optare per un tecnico diplomato in possesso di ogni requisito di legge, ma il ricorso ad un ingegnere (scelto opportunamente attraverso un confronto concorrenziale tra tecnici specializzati in coordinamento della sicurezza), non ha comportato alcun aggravio di spesa, in quanto la tariffa professionale è la stessa sia per laureati che per diplomati.

Le argomentazioni svolte suffragano dunque le scelte della Giunta, che non hanno certo leso l'interesse pubblico come lei vuole sostenere nell'interrogazione.

Distinti saluti



IL SINDACO
dott. Silvano Welponer